



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n. 62 del 18.12.2017

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Regolamento – Finalità
- Art. 2 – Interpretazione del regolamento
- Art. 3 – Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 – La sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 5 – Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 6 – Compiti e poteri del Presidente

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 – Costituzione
- Art. 8 – Conferenza dei Capigruppo

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 9 – Costituzione e composizione
- Art. 10 – Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 11 – Funzionamento delle commissioni
- Art. 12 – Funzioni delle commissioni
- Art. 13 – Segreteria delle commissioni

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 14 – Commissioni di ispezione e di indagine
- Art. 15 – Commissioni di studio

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 16 – Designazione e Funzioni

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 17 – Riserva di legge

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 18 – Entrata in carica – Convalida

Art. 19 – Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei consiglieri

Art. 20 – Decadenza e rimozione della carica

Art. 21 – Sospensione delle funzioni

CAPO III DIRITTI

Art. 22 – Diritto d’iniziativa

Art. 23 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 24 – Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 25 – Durata dell’interrogazione e dell’interpellanza

Art. 26 – Presentazione delle mozioni

Art. 27 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 28 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 29 – Rapporti con la Giunta e disposizioni relative alle deliberazioni di Giunta Comunale

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 30 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 31 – Divieto di mandato imperativo

Art. 32 – Partecipazione alle adunanze

Art. 33 – Astensione obbligatoria

Art. 34 – Responsabilità personale – Esonero

Art. 35 – Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

Art. 36 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

Art. 37 – Funzioni rappresentative

Art. 38 - Trasparenza

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 39 – Competenza

Art. 40 – Convocazione

- Art. 41 – Ordine del giorno
- Art. 42 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
- Art. 43 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini
- Art. 44 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 45 – Deposito degli atti
- Art. 46 – Adunanze di prima convocazione
- Art. 47 – Adunanze di seconda convocazione

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 48 – Adunanze pubbliche
- Art. 49 – Disciplina del pubblico
- Art. 50 – Adunanze “segrete”
- Art. 51 – Adunanze “aperte”

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 52 – Comportamento dei Consiglieri
- Art. 53 – Ordine della discussione
- Art. 54 – Comportamento del pubblico
- Art. 55 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

- Art. 56 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 57 – Discussione – Norme generali
- Art. 58 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 59 – Fatto personale
- Art. 60 – Termine dell'adunanza

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

- Art. 61 – Il processo verbale

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
LE DELIBERAZIONI

- Art. 62 – Approvazione e rettifiche dei verbali
- Art. 63 – Forma e contenuti
- Art. 64 – Approvazione – Revoca – Modifica

CAPO II
LE VOTAZIONI

- Art. 65 – Modalità generali
- Art. 66 – Votazione in forma palese
- Art. 67 – Votazione per appello nominale
- Art. 68 – Votazioni segrete
- Art. 69 – Esito delle votazioni

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 70 – Entrata in vigore
- Art. 71 – Diffusione
- Art. 72 – Abrogazioni

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 38 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo, prima di assumere qualsiasi determinazione in merito, dovrà altresì sentire il parere del Segretario Comunale.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario Comunale, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che decide a maggioranza dei consiglieri presenti.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso l'apposita sala della sede municipale.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale e al personale di supporto. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede vengono esposte la bandiera nazionale, la bandiera europea (legge 5 febbraio 1998, n. 22) e la bandiera della Regione Veneto (L. R. 10 aprile 1998, n. 10).

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 5 – Presidente del Consiglio Comunale

1. In materia di presidenza delle sedute, trova applicazione l'articolo 26 dello Statuto.

Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parola, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, stabilisce la conclusione della discussione, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente adotta i provvedimenti per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che abbia partecipato alla consultazione elettorale.

3. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce, le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati.

6. Ciascun Consigliere ed ogni gruppo consiliare possono usare i locali del Comune per l'esercizio delle proprie funzioni, secondo modalità e criteri fissati in via generale con atto del Sindaco.
7. Ciascun gruppo può disporre con piena autonomia dei locali e delle attrezzature ad esso assegnati assumendosi la responsabilità per eventuali usi impropri.

Art. 8 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari è composta dal Presidente del Consiglio, e dai capigruppo.
2. La Conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
3. Un dipendente incaricato dal Segretario Comunale assicurerà la verbalizzazione delle sedute della Conferenza.
4. In caso di impedimento del capogruppo può intervenire altro componente del gruppo dallo stesso delegato. L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. In casi straordinari d'urgenza, la riunione può essere convocata dal Presidente prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al periodo precedente.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 9 – Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni consiliari consultive permanenti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da tre consiglieri comunali per il gruppo di maggioranza e di un consigliere per ogni gruppo di minoranza in modo che rappresentino con criterio proporzionale complessivamente tutti i gruppi.
3. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Presidente del Consiglio, sulla base delle designazioni fatte pervenire da ciascun capogruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza indica, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante al Presidente, che procede alla sostituzione.
5. Alle Commissioni può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o un Assessore delegato; alle sedute partecipano altresì, se invitati, i Responsabili di Area a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 10 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti resi ai sensi dell'art. 11, 2° comma. Il Sindaco non può presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 20 giorni dalla data di nomina della Commissione stessa.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.
4. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vice Presidente entro 5 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Revisore dei Conti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando le date delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine

del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

6. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta di almeno due consiglieri, con l'indicazione degli argomenti da trattare ed è indirizzata ai componenti la Commissione, al Presidente del Consiglio, e al Sindaco. La riunione è tenuta entro 10 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte dal Presidente per iscritto almeno tre giorni prima della riunione.

8. In casi straordinari d'urgenza, la convocazione può essere effettuata dal Presidente prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente.

Art. 11 – Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Ogni componente di maggioranza della Commissione consiliare rappresenta, pertanto, i voti pari ad un terzo dei Consiglieri in carica del gruppo di maggioranza stesso. Ogni componente di minoranza rappresenta invece tanti voti quanti sono i Consiglieri del gruppo di appartenenza in carica. Al fine di determinare i voti a disposizione dei consiglieri di maggioranza si computa anche il Sindaco.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

4. Il Sindaco può sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza possibilità di voto.

5. La Commissione delibera a maggioranza secondo le modalità di voto di cui al precedente secondo comma. Comunque le proposte e le osservazioni delle minoranze vanno verbalizzate e presentate al Consiglio Comunale.

6. Le Commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando la materia all'ordine del giorno sia di interesse comune.

7. In caso di dimissioni o di decadenza, o per altre necessità di sostituzione di un componente, i capigruppo possono indicare al Presidente della Commissione il nominativo del sostituto.

Art. 12 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti al Presidente del Consiglio entro il termine fissato dal Consiglio comunale per l'espletamento dell'incarico.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 13 – Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di segretari delle Commissioni sono svolte dai responsabili delle aree di competenza e, in caso di assenza e impedimento dei medesimi, dai loro sostituti.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso e dal Presidente sottoscritto. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai Capigruppo ed al Segretario Comunale. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili delle aree interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

Capo V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14 - Commissioni di ispezione e di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di ispezione e di indagine sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concludere e riferire al Consiglio comunale. Nella stessa seduta di istituzione è nominato alla presidenza il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri della minoranza. La votazione del presidente, riservata esclusivamente ai consiglieri di minoranza, avviene per scrutinio palese.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario Comunale, dei responsabili delle aree e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco e alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quelli dovranno adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed

è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Art. 15 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio potranno essere nominati i rappresentanti dei gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la Commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i compiti della commissione nonché i tempi entro i quali dovrà terminare i lavori.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 16 – Designazione e funzioni

1. In apertura di seduta tra i Consiglieri vengono scelti dal Presidente tre scrutatori, i quali assistono quest'ultimo nelle operazioni di voto, e nell'accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.

Parte II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I NORME GENERALI

Art. 17 - Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 18 - Entrata in carica – Convalida

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando colui/lei che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento, come al comma precedente.

Art. 19 - Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei consiglieri

Le dimissioni, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali sono regolate dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 20- Decadenza e rimozione della carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 69 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazione di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o negli altri casi previsti dalla legge;

4. In materia di decadenza del Sindaco e dei Consiglieri Comunali trova applicazione il D. Lgs. 31/12/2012, n. 235;

5. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice – Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con le modalità previste dall'art. 35 comma 2 dello Statuto.

Il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità dell'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 21 - Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'articolo 142 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 11 del D. Lgs. 31/12/2012, n. 235. 2. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice – Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna

delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

Capo III

DIRITTI

Art. 22 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono allora essere indicati i mezzi per farvi fronte.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette ai responsabili delle aree competenti per l'istruttoria di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ne informa il Sindaco. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Presidente di norma entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Responsabile dell'area competente che ne fa curare con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Responsabile dell'area competente, su richiesta del Presidente, esprime parere. In caso di assenza del Responsabile del Settore e del suo vicario, il Presidente può chiedere al Segretario Comunale di esprimere il suo parere nell'ambito delle sue competenze fermo restando la possibilità di rinviare la trattazione dell'argomento a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno quando il Segretario debba acquisire i necessari elementi di valutazione. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
7. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale spetta altresì al Sindaco, alla Giunta Comunale ed alle Commissioni permanenti se istituite.

Art. 23 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo o per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, il Consigliere richiedente dichiara se è soddisfatto o meno. Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il consiglio si pronuncerà sul voto.

4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 24 - Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze devono trattare un unico argomento.

2. In materia di interrogazioni e interpellanze trova applicazione l'art. 34 dello Statuto.

Art. 25 - Durata dell'interrogazione o dell'interpellanza

1. L'illustrazione delle interrogazioni e delle interpellanze durante una seduta non può durare più di cinque minuti. Al Consigliere che prende la parola su un argomento già trattato da un altro interrogante o interpellante, è accordato un termine non superiore a due minuti.

2. La risposta del Sindaco, o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza può dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. In seguito a tale dichiarazione, che non può eccedere i due minuti, non sono ammessi ulteriori interventi, salvo quelli di cui al comma successivo.

3. Ove l'interrogazione o l'interpellanza fosse fatta da più consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo degli interroganti o interpellanti, o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri. Ai rimanenti resta la sola facoltà di dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

4. L'interrogante o interpellante che si dichiara non soddisfatto, ha la facoltà di presentare al consiglio una mozione per una ulteriore discussione.

Art. 26 – Presentazione delle mozioni

1. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a cinque minuti. Nella discussione ciascun consigliere può intervenire non più di una volta e per non più di tre minuti.

3. Le mozioni vengono trattate dopo l'esaurimento delle proposte di deliberazione in programma per la seduta.

4. Eventuali proposte di emendamenti integrativi o modificativi delle mozioni presentate da consiglieri diversi dai sottoscrittori dei documenti vengono illustrate anche dal proponente. Si intendono accolti e divengono parte integrante del testo se vengono esplicitamente accettati da tutti i sottoscrittori.

Art. 27 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione degli argomenti e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 22 del presente regolamento.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 39 del D. Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267.

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei Consiglieri Comunali è disciplinato dal il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e disciplina delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 29 - Rapporti con la Giunta e disposizioni relative alle deliberazioni di Giunta Comunale

1. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni approvate dalla giunta, sono comunicate in elenco, a cura del Responsabile dell'area di competenza, ai Capigruppo Consiliari. I relativi testi sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune a disposizione dei Consiglieri.

Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 30 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali, se istituite, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.
5. La Giunta Comunale, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 provvede a deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli assessori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 31 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 32 - Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta resa al Presidente del Consiglio, entro 30 giorni.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.
4. Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni Consiliari se istituite è corrisposto al Consigliere che abbia partecipato alla trattazione di almeno due terzi degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nelle sedute del Consiglio Comunale non rientra in tale computo la presenza del Consigliere alla trattazione delle interrogazioni ed interpellanze.

Art. 33 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri Comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 34 - Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'articolo 93 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà uniformarsi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valedoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 36 - Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso Enti, Aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per la designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta

pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 37 - Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita, d'intesa con il Sindaco, una delegazione consiliare composta dal Presidente, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Art. 38 – Trasparenza

1. In ossequio al principio di trasparenza sono pubblicate annualmente e alla fine del mandato, sul sito Internet del Comune, i dati relativi alle presenze di ciascun consigliere alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 39 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vice presidente o da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.

3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 40 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

5. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 41 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali e alle Commissioni consiliari permanenti se istituite.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 42 - Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del consigliere, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale;
 - b) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante posta elettronica certificata (PEC);
2. La trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio mediante posta elettronica certificata (PEC) è possibile a condizione che il consigliere ne faccia espressa richiesta per iscritto al Presidente del Consiglio con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui trasmettere l'avviso di convocazione. La ricevuta della posta elettronica certificata (PEC) viene equiparata a dichiarazione dell'avvenuta consegna dell'ordine del giorno a tutti gli effetti.
3. Il messo rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata.

Art. 43 - Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Ai fini del calcolo dei termini di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione il sesto comma dell'articolo 18 dello Statuto. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

Art. 44 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 45 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinaria apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.
5. Le proposte di deliberazione e i relativi allegati sono resi disponibili anche nell'apposita area riservata ai Consiglieri Comunali istituita nel sito web istituzionale del Comune.

Art. 46 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sei Consiglieri.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione, il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità può disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 47 - Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 4 Consiglieri.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al terzo comma dell'art. 43.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 43 del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 48 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 49 - Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, devono comportarsi correttamente e non ostacolare i lavori del Consiglio. Non hanno diritto alla parola, salvo autorizzazione del Presidente.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 50 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Segretario Comunale e il personale di supporto al Segretario.

Art. 51 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi particolari, così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 52 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico

amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

2. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 53 - Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.

4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 54 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentito l'uso di mezzi che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechino disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Locale.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite da regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 55 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Al fine di rendere i pareri sugli emendamenti alle proposte di deliberazione presentate dai componenti del Consiglio durante la seduta il Sindaco può invitare in sala i Responsabili di Area. Il Presidente può invitare anche altri funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula oppure restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

Art. 56 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato da parte dell'organo collegiale.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 57 - Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
5. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei Consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola, i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, programmi di opere pubbliche, documento unico di programmazione, piani regolatori generali e loro varianti.

Art. 58 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di scadenze determinate. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 59 - Fatto personale

1. Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 60 - Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

Art. 61 – Il processo verbale

1. Il processo verbale delle adunanze consiliari è steso a cura del Segretario Comunale del Comune o di chi legalmente lo sostituisce e consta della trascrizione dattilografica dalla registrazione su nastro magnetico o altro dispositivo di registrazione dell'adunanza della seduta consiliare compresa la discussione ed i singoli interventi. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione di scioglimento dell'adunanza da parte del Presidente.

2. Oltre all'indicazione del giorno, se trattasi di seduta pubblica o segreta, dell'ora dell'adunanza, il verbale deve contenere i nominativi dei Consiglieri presenti, l'indicazione dei voti favorevoli ad ogni proposta ed i nominativi degli astenuti.

3. Ciascun Consigliere può avvalersi del diritto di far inserire a verbale i motivi del proprio voto; in questo caso ha facoltà di dettare o di depositare una formulazione scritta seduta stante, chiedendone al Segretario Comunale l'inserzione integrale nel processo verbale. 4. Gli estratti del processo verbale dei lavori del Consiglio sono atti che sostanziano le deliberazioni dell'organo e sono utilizzati per le pubblicazioni ed il rilascio di copie conformi necessarie per ogni legittimo uso. Essi contengono:

- l'ora di inizio della seduta;
- l'elenco dei Consiglieri presenti al voto;
- l'elenco degli Assessori presenti all'inizio della seduta;
- il nome del Presidente del Consiglio Comunale che dirige i lavori;
- il nome del Segretario Comunale o di chi lo sostituisce per assistere ai lavori del Consiglio, ai sensi delle vigenti norme;
- i nomi degli scrutatori che garantiscono il risultato delle votazioni segrete;
- il testo del preambolo e del dispositivo della delibera;
- il testo degli allegati che si dichiarano parti integranti e sostanziali.

Parte IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

Art. 62 – Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i componenti il Consiglio, appena compilato, presso l'Ufficio di Segreteria e inserito nel sito internet del Comune nell'area riservata ai Consiglieri. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione ai componenti del Consiglio.

2. Il verbale si considera approvato se nessun Consigliere si oppone entro il termine di 15 giorni dal suo deposito.

3. Il Consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nel termine di cui al precedente comma 2, al Presidente del Consiglio, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato. La proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio Comunale. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai Consiglieri che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale. Su ciascuna proposta di correzione, interviene un Consigliere a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il Segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

Art. 63 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, secondo quanto previsto dalla legge.
3. Quando il testo delle deliberazioni proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
4. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 64 - Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario ed emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 65 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuato, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 66 e 67.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità delle votazioni.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti e lo Statuto Comunale il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento o dello Statuto viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

Art. 66 - Votazione in forma palese

1. La votazione in forma palese avviene:

a) per alzata di mano. Il Sindaco/Presidente chiede di alzare la mano, nell'ordine ai componenti del Consiglio Comunale favorevoli, ai contrari, agli astenuti;

b) mediante il sistema elettronico, secondo le modalità indicate dal Presidente.

2. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.

3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

4. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale devono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.

Art. 67 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "SI", favorevole alla deliberazione proposta, e del "NO", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 68 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;

- ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. Se i nomi indicati in delibera sono proposti da altre organizzazioni o associazioni esterne al comune, si può procedere con una presa d'atto votando come prescritto al comma 2 dell'art. 65.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 69 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato".

Parte V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni e la pubblicazione è reiterata per la stessa durata, dopo che lo stesso è divenuto esecutivo.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore scaduto il termine della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio prevista dal precedente comma.
3. Le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore in conformità alla norma di cui al precedente comma.

Art. 71 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 72 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, approvato con delibera consiliare n. 16 del 28.02.1997.